

Le divergenze tra la Liechtenstein Disclosure Facility («LDF») e il trattato internazionale tra Svizzera e Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 – Un confronto

Lo scorso 6 ottobre 2011 la Svizzera e la Gran Bretagna hanno firmato e pubblicato un trattato internazionale relativo al regime giuridico applicabile ai patrimoni pregressi nonché alla introduzione di una imposta liberatoria per i redditi futuri. Il trattato entrerà in vigore una volta conclusi i relativi iter parlamentari previsti in entrambi i Paesi.

Dal mese di agosto 2009 tra la Gran Bretagna e il Principato del Liechtenstein è altresì in vigore una convenzione concernente la disciplina applicabile ai patrimoni pregressi depositati nel Principato e appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna.

Rispetto al nuovo e già menzionato trattato concluso con la Svizzera, la cosiddetta Liechtenstein Disclosure Facility («LDF») prevede un diverso regime di assoggettamento dei patrimoni pregressi appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna. Al fine di rendere al lettore un raffronto tra entrambi i regimi, qui di seguito verranno pertanto brevemente illustrati i termini del nuovo trattato internazionale siglato tra la Svizzera e la Gran Bretagna nonché della LDF.

A. Il trattato internazionale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011

Relativamente ai termini del trattato tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 è possibile affermare che tra i punti salienti dell'accordo rientrano la regolarizzazione dei beni patrimoniali pregressi nonché l'introduzione di una imposta liberatoria sui redditi e sugli utili di capitale futuri. L'entrata in vigore del trattato non avverrà presumibilmente prima dell'1 gennaio 2013.

La regolarizzazione dei patrimoni pregressi viene eseguita in forma anonima mediante un prelievo fiscale forfetario una tantum. L'onere fiscale derivante da questa imposta una tantum prevede un'aliquota compresa tra il 19% e il 34%. L'imposizione una tantum riguarda i conti bancari già esistenti alla data del 31 dicembre 2010 e ancora in essere al 31 maggio 2013. Risulta-

no interessate dall'imposta tutte le possibili varianti di attivi bancabili quali valori attuali in contanti, metalli preziosi, valori mobiliari, diritti di opzione e prodotti finanziari strutturati. Le cassette di sicurezza, i beni immobili o altri beni mobili sono per contro stati esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione del prelievo una tantum. Con il prelievo vengono a essere regolarizzati gli attuali obblighi fiscali relativi alle pendenze delle imposte sui redditi, sugli utili di capitale, sul valore aggiunto e successorie per quanto concerne i conti interessati. Tuttavia, l'imposizione una tantum non ricomprende, per esempio, l'imposta sulle società o altre tasse di bollo. Inoltre, ai clienti è fatta facoltà di scegliere tra la regolarizzazione mediante il prelievo una tantum e la notifica presso l'autorità fiscale britannica «Her Majesty's Revenue & Customs» («HMRC»). La corresponsione dell'imposta una tantum non garantisce comunque alcuna immunità da eventuali perseguimenti penali.

I titolari di rapporti bancari che decidono di optare per la corresponsione della ritenuta una tantum, saranno responsabili nei confronti dell'istituto bancario della presenza di sufficienti liquidità per la copertura del pagamento della tassa. Qualora le attività disponibili non si rivelino bastanti, gli istituti di credito potranno concedere ai propri clienti un termine di 8 settimane durante il quale questi ultimi dovranno provvedere al debito rimpinguamento del patrimonio. Una volta decorso tale termine, alle banche è fatta facoltà di procedere alla dichiarazione del conto bancario.

Nell'ambito dell'imposta liberatoria relativa ai proventi e agli utili di capitale futuri, alle banche svizzere è fatto obbligo di eseguire e di versare in forma anonima una ritenuta sui proventi e sugli utili di capitale imponibili complessivi maturati su conti appartenenti a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna. L'aliquota di tale imposta può risultare compresa – a seconda della natura dei redditi di capitale o d'investimento – tra il 27% e il 48%. L'imposta liberatoria relativa ai proventi da dividendo ammonterà al 40%, mentre quella su interessi e altri redditi sarà pari al 48%. I redditi di capitale saranno tassati con un'aliquota fiscale del 27%. Anche in questo caso, ai clienti è data la possibilità di optare tra l'applicazione dell'imposta liberatoria e la notifica presso le autorità fiscali britanniche.

Il trattato internazionale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 interesserà tutti i valori patrimoniali riconducibili – direttamente o indirettamente – a investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna (per es., anche in virtù di strutture societarie). I termini dell'accordo si applicheranno pertanto anche a quegli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna che risultano essere aventi diritto economico di società off-shore, fondazioni, trust nonché di altre strutture non esercenti attività commerciali oppure titolari di valori patrimoniali coperti da mantelli assicurativi. Sembra, tuttavia, che i trust con disposizione beneficiaria discrezionale per i quali non sia possibile stabilire con certezza la titolarità economica siano esclusi dal campo di applicazione del trattato internazionale del 6 ottobre 2011.

L'imposta prevista dalle normative UE sulla fiscalità del risparmio (la cosiddetta «euroritenuta») continuerà a essere applicata anche in futuro e verrà compensata con l'imposta liberatoria. Oltre a ciò, il nuovo trattato internazionale prevede apposite disposizioni concernenti i soggetti non residenti in Gran Bretagna, ma che hanno il primo domicilio in territorio britannico oppure la cittadinanza britannica.

Nell'ambito del nuovo trattato internazionale del 6 ottobre 2011, la Svizzera si impegna infine a informare la Gran Bretagna in merito alle 10 principali giurisdizioni verso le quali vengono trasferiti dalla Confederazione i beni patrimoniali appartenenti a soggetti fiscalmente residenti in Gran Bretagna.

La HMRC potrà inoltre richiedere presso le autorità svizzere la conferma dell'esistenza di conti bancari in Svizzera intestati a determinati soggetti. Al momento tale richiesta di informazioni è limitata – per i primi tre anni – a 500 richieste annue, ma non sono esclusi eventuali ampliamenti.

Il regime convenuto di regolarizzazione dei patrimoni pregressi non potrà applicarsi alle seguenti categorie:

- soggetti nei confronti dei quali la HMRC stia conducendo indagini alla data del 31 maggio 2013;
- soggetti nei confronti dei quali sono state condotte indagini relative alla sussistenza di patrimoni in Svizzera conclusesi successivamente al 31 dicembre 2002 e che non hanno provveduto a dichiarare tali patrimoni nell'ambito delle indagini condotte;
- soggetti che hanno compilato e/o rilasciato un c.d. «Certificate of Full Disclosure» oppure un c.d. «Statement of Assets and Liabilities»;
- soggetti che hanno già subito una condanna per reati fiscali;
- soggetti che sono già stati contattati nell'ambito di precedenti programmi di notifica (disclosure); oppure
- soggetti che detengono in Svizzera valori patrimoniali provenienti da attività criminose (ad eccezione dei reati fiscali).

B. La Liechtenstein Disclosure Facility («LDF»)

In data 11 agosto 2009 i governi del Principato del Liechtenstein e della Gran Bretagna e l'autorità fiscale inglese «Her Majesty's Revenue & Customs» («HMRC») hanno siglato un accordo sullo scambio di informazioni fiscali («TIEA») e una intesa sulla cooperazione in materia fiscale («MoU») nonché firmato una dichiarazione congiunta («Joint Declaration»). Il MoU contempla – altresì – la possibilità di un'apposita notifica informativa, la cosiddetta Liechtenstein Disclosure Facility («LDF»). Il regime previsto dalla LDF trova applicazione a partire dall'1 settembre 2009 e terminerà il 31 marzo 2015.

La LDF offre agli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna l'opportunità di aderire a una speciale forma di disclosure relativamente al Principato del Liechtenstein. Il regime della LDF prevede la regolarizzazione dei valori patrimoniali non soggetti a imposizione a condizioni particolarmente favorevoli. L'adesione alla LDF è riservata alle persone fisiche e giuridiche che – in qualità di investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna – dispongono di un diritto reale relativo a valori patrimoniali pertinenti e non dichiarati detenuti in Liechtenstein. Tra i valori patrimoniali interessati dalla LDF rientrano pertanto i conti bancari o finanziari (portafogli), la società, le associazioni in partenariato, le fondazioni, le Anstalt, i trust, le società fiduciarie o qualsiasi altra struttura fiduciaria nonché le polizze assicurative, emessi, formati, fondati, incorporati, gestiti o amministrati – attualmente o in passato – nel Principato del Liechtenstein. Tra i valori patrimoniali interessati sono inoltre ricomprese le persone giuridiche che possiedono effetti patrimoniali nel Principato del Liechtenstein oppure che sono state fondate o registrate nel Principato del Liechtenstein o che vengono gestite o amministrare dal Principato del Liechtenstein.

L'adesione al regime previsto dalla LDF è tuttavia prevista anche per i soggetti che non possiedono attualmente alcun valore patrimoniale di rilievo per la LDF e che devono, quindi, ancora stabilire nuovi rapporti con intermediari finanziari del Principato. Oltre che ai clienti esistenti, le agevolazioni contenute nella LDF si estendono perciò anche ai futuri clienti degli intermediari finanziari operanti nel Principato del Liechtenstein. La condizione preliminare è rappresentata dal fatto che al momento della notifica sussista già un rapporto pertinente con un intermediario finanziario del Principato.

L'adesione al regime regolato dalla LDF non è consentita ai soggetti che all'atto della firma del MoU risultassero già essere «oggetto di investigazioni» da parte della HMRC nonché ai soggetti che, previo ricevimento di un'apposita comunicazione da un intermediario finanziario del Principato nell'ambito del programma «TACP» (Liechtenstein Taxpayer Assistance and Compliance Program), sapessero o avessero dovuto supporre di essere già oggetto di investigazioni da parte della HMRC. Questo vale

anche per gli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna che non dispongono di patrimoni di rilievo nel Principato del Liechtenstein.

C. Comparazione tra il trattato internazionale tra Svizzera e Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 e la LDF

Il regime previsto dalla LDF siglata tra il Principato del Liechtenstein e la Gran Bretagna offre agli investitori fiscalmente ivi residenti i seguenti vantaggi:

- la sanzione normalmente applicabile ai fini della LDF è pari al 10%;
- l'imposta di successione applicabile ai fini della LDF è altresì limitata al 10%;
- immunità da qualsiasi perseguimento penale;
- sono soggetti a imposta soltanto gli anni fiscali a decorrere dal mese di aprile 1999;
- in caso di errore non colposo il periodo di calcolo per le persone fisiche è ridotto a sei anni fiscali a decorrere dal momento in cui avviene la notifica informativa (disclosure);
- in caso di errore non colposo non è comminata alcuna sanzione;
- in caso di una completa, corretta e volontaria disclosure non si darà seguito ad alcuna investigazione penale, qualora sia possibile garantire la provenienza non illecita o criminale del patrimonio;
- in luogo del calcolo delle singole imposte sussiste la possibilità - per ogni anno fino al mese di aprile 2009 - di optare per l'applicazione di una c.d. composite rate del 40% al reddito dell'investitore. Questa opzione si rivela particolarmente attrattiva laddove siano in gioco più tipologie impositive o in caso di documentazione lacunosa;
- la HMRC è disposta ad accettare proposte congrue per una imposizione in base a soggettività tributarie stimate, qualora non sussistano altre possibilità di calcolo del debito d'imposta. La prassi finora adottata mostra che in tali casi l'imposizione fiscale si aggira attorno al 20% e che la HMRC accetta anche proposte inferiori al 20%;

- sussiste la possibilità di avviare il primo contatto con la HMRC in forma anonima mediante l'intermediario finanziario interessato;
- i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla LDF non sono coinvolti nei procedimenti di «pubblica accusa» della HMRC (il c.d. naming and shaming). Viene garantita l'assoluta riservatezza;
- il calcolo delle imposizioni fiscali da corrispondere tiene conto degli importi versati in virtù della normativa UE sulla fiscalità del risparmio («euroritenuta»).

Mentre la LDF garantisce agli investitori fiscalmente residenti in Gran Bretagna l'integrale regolazione di qualsiasi questione fiscale e la tutela da azioni penali, il trattato internazionale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011 per la regolarizzazione dei patrimoni pregressi offre unicamente un prelievo fiscale forfetario una tantum in forma anonima per un'aliquota compresa tra il 19% e il 34% e il pagamento di una successiva imposta liberatoria annua sui redditi di capitale o d'investimento in ragione di un'aliquota variabile tra il 27% e il 48%. Il trattato non tocca i valori patrimoniali che sono stati trasferiti dalla Svizzera antecedentemente alle predette date di riferimento. Al contrario di quanto avviene con l'adesione alla LDF, la forma anonima del pagamento del prelievo una tantum e dell'imposta liberatoria non avrà - all'occorrenza - alcun effetto dissuasivo nei confronti della HMRC riguardo a ulteriori attività investigative in merito a questioni finanziarie che afferiscono il contribuente.

Oltre a ciò si può presumere che l'adesione al regime della LDF risulti in linea di principio più favorevole rispetto al pagamento del prelievo una tantum e dell'imposta liberatoria previsti dal nuovo trattato internazionale tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 6 ottobre 2011. Come già accennato, la prassi finora adottata mostra che l'imposizione fiscale connessa al regime previsto dalla LDF si aggira attorno al 20%, con punte anche inferiori a tale aliquota.

Autore: Thomas Nigg, M.A. HSG

